

telefono	Via Santa Maria 6
fax	C.P. 48
e-mail	091 935 21 50
	091 935 21 51
	info@bedano.ch
Funzionario incaricato	Curzio Sasselli
Telefono	091 935 21 50
e-mail	curzio.sasselli@bedano.ch

COMUNE DI BEDANO

Bedano, 15 aprile 2014

CC MM 05 2014 - Richiesta scioglimento consorzio cimitero

Messaggio Municipale no. 05/2014 concernente la richiesta di scioglimento del Consorzio Cimitero di Gravesano-Bedano-Manno

Egregio signor Presidente, Egregi signori Consiglieri,

con l'entrata in vigore della nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni, il Consiglio di Stato ha ordinato di sciogliere, entro il 31 dicembre 2014, il Consorzio Cimitero, adottando una nuova forma di collaborazione tra i Comuni per la gestione del cimitero. La scelta è caduta sul convenzionamento, dove è proposto che la funzione di "Comune pilota" venga svolta da Gravesano, Comune sede.

Il Municipio preavvisa favorevolmente lo scioglimento del Consorzio e la nuova convenzione, come pure il regolamento intercomunale, che riprende le attuali regole di gestione del cimitero.

In allegato vi trasmettiamo quindi il messaggio no. 02/2014 elaborato dalla Delegazione consortile, con l'invito ad approvarlo.

Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler


decidere:

1. Il Consorzio Cimitero di Gravesano-Bedano-Manno è sciolto a far tempo dal 31 dicembre 2014.
2. È approvata la convenzione intercomunale concernente il Cimitero intercomunale di Gravesano-Bedano-Manno.
3. È approvato il nuovo regolamento del Cimitero dei Comuni di Gravesano-Bedano-Manno.
4. L'eventuale saldo attivo o passivo finale del Consorzio sarà suddiviso in ragione di 1/3 tra i Comuni consorziati.
5. La servitù di posteggio a favore del Consorzio sul fondo 384 di proprietà del Beneficio Parrocchiale SS Pietro e Paolo è cancellata, dopo la crescita in giudicato della presente decisione.
6. L'iscrizione a Registro Fondiario della comproprietà in ragione di un terzo ciascuno dei Comuni di Gravesano-Bedano-Manno dei fondi 381 e 328 RFD di Gravesano, verrà fatta dopo la crescita in giudicato della presente decisione e l'approvazione di scioglimento da parte del Consiglio di Stato.



Con la massima stima.

Il Sindaco:




Dario Frascina

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO



Il Segretario:



Curzio Sasselli

Risoluzione municipale no. 860 del 14 aprile 2014





**DELEGAZIONE CIMITERO CONSORTILE
BEDANO – GRAVESANO - MANNO**

Bedano, 28 marzo 2014

**MESSAGGIO NO. 02/2014 RELATIVO ALLO SCIoglIMENTO DEL CONSORZIO CIMITERO DI
BEDANO-GRAVESANO-MANNO.**

Onorevole Signora/ Signor Presidente,
Onorevoli Signore/Signori Consiglieri comunali,

a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni, il Consiglio di Stato ha ordinato di sciogliere, entro il 31 dicembre 2014, il Consorzio Cimitero e di adottare una nuova forma e organizzazione tra i Comuni.

Il Consorzio Cimitero era infatti un Consorzio speciale (avente i Legislativi comunali in sostituzione del Consiglio Consortile art. 47 cpv.7 LCCom), non più previsto nella nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni.

Un gruppo di lavoro coordinato dalla Presidente del Consorzio e di un Municipale designato da ciascuno dei tre Comuni consorziati ha quindi proceduto all'analisi della situazione ed ha proposto di procedere allo scioglimento del Consorzio mediante la riformulazione del nuovo regolamento del cimitero e la proposta di continuare la collaborazione mediante una convenzione tra i Comuni per la gestione del cimitero e della camera mortuaria (fondo 381) e il posteggio ubicato sul fondo 328.

Per quanto riguarda il diritto di servitù personale di posteggio concesso al Cimitero Consortile di Gravesano-Bedano-Manno dal Beneficio Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Gravesano sul una porzione di mq 730 del fondo 384, già iscritto a registro fondiario in data 07.07.1978 quale diritto di superficie a sé stante e permanente e poi rettificato in servitù di posteggio con iscrizione a registro fondiario del 27.05.1987, i Municipi e la Delegazione Consortile hanno giustamente proposto di rinunciare a tale diritto, venendo a mancare le condizioni giuridiche soggettive e i bisogni oggettivi per la sua continuazione. Infatti la servitù era a favore del Consorzio, entità giuridica che ora non esiste più; inoltre nel 2008 il fondo è stato inserito e vincolato nel piano regolatore del Comune di Gravesano in zona P3 (posteggi pubblici) e di conseguenza la gestione del posteggio è ora stata assunta dal Comune di Gravesano. Per questi motivi la servitù di posteggio può essere cancellata.

Nuovo regolamento del Cimitero

Il nuovo regolamento proposto non è stato sostanzialmente modificato rispetto a quello già in vigore con la struttura giuridica del Consorzio e già adottato dai rispettivi Consigli Comunali. Le modifiche sono state quindi di natura formale o di miglior formulazione dell'articolo sulla base delle reali necessità o di intervenuti cambiamenti di altre leggi superiori. I testi modificati appaiono in corsivo.

Nuova convezione

Il gruppo di lavoro ha sottoposto ai Municipi dei tre Comuni, una bozza di convenzione. Tale bozza è stata approvata dai Municipi dei tre Comuni. La nuova convezione contiene la regolamentazione base e necessaria per gestire convenientemente a livello intercomunale l'area cimiteriale (fondo 381) e il relativo posteggio (fondo 328). Essa è conforme ai principi amministrativi e alla Legge organica comunale.

Restando a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione che vi necessitasse in sede d'esame, la Delegazione Consortile invita i legislativi dei Comuni consorziati a voler

risolvere:

1. Il Consorzio Cimitero di Gravesano-Bedano-Manno è sciolto a far tempo dal 31.12.2014.
2. E' approvata la convenzione intercomunale concernente il Cimitero intercomunale di Gravesano-Bedano-Manno.
3. E' approvato il nuovo regolamento del Cimitero dei Comuni di Gravesano-Bedano-Manno.
4. L'eventuale saldo attivo o passivo finale del Consorzio sarà suddiviso in ragione di 1/3 tra i Comuni consorziati.
5. La servitù di posteggio a favore del Consorzio sul fondo 384 di proprietà del Beneficio Parrocchiale SS. Pietro e Paolo è cancellata, dopo la crescita in giudicato della presente decisione.
6. L'iscrizione a Registro Fondiario della comproprietà in ragione di un terzo ciascuno dei Comuni di Gravesano-Bedano-Manno dei fondi 381 e 328 RFD di Gravesano, verrà fatta dopo la crescita in giudicato della presente decisione e l'approvazione di scioglimento da parte del Consiglio di Stato.

Con stima.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

LA PRESIDENTE LA SEGRETARIA

Avv. L. Ferroni Giacomazzi G. Pezzani



Allegati:

A nuova convenzione 28.03.2014

B nuovo regolamento cimitero 28.03.2014

CONVENZIONE

concernente il Cimitero Intercomunale di Gravesano-Bedano-Manno (ex Consorzio cimitero consortile dei Comuni di Gravesano-Bedano-Manno)

Richiamato:

la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria), art. 40;
la Legge organica comunale, art. 193 e segg.;
il Regolamento intercomunale del cimitero;

i Comuni di Gravesano , Bedano e Manno

convengono quanto segue:

I. Scopo

La presente convenzione è stipulata a seguito allo scioglimento del "*Consorzio cimitero consortile dei Comuni di Gravesano-Bedano-Manno*" ed allo scopo di regolare la gestione e l'utilizzo a livello intercomunale del cimitero (fondo 381) e dell'adiacente area di posteggio (fondo 328), in seguito definiti "area cimiteriale".

2. Competenze del Comune gestore

Al Comune di Gravesano è attribuita la funzione di Comune gestore e come tale si assume la gestione della parte amministrativa, la pulizia e la manutenzione dell'area cimiteriale. L'indennità per l'amministrazione sarà calcolata in base ai costi effettivi, con tariffe da concordare e preventivo, che di principio sarà sulla base de costi effettivi dell'anno precedente, da approvare annualmente fra i 3 Municipi.

Al Comune gestore compete, a nome e per conto dei 3 Comuni, l'incasso di tutte le tasse previste dal Regolamento sul cimitero, ed eventuali sussidi e contributi straordinari.

3. Proprietà dei beni immobili

In seguito allo scioglimento le proprietà attualmente intestate al Consorzio di cui ai fondi 381 e 328 RFD di Gravesano, vengono assegnate in comproprietà in ragione di 1/3 ad ogni Comune.

4. Cancellazione servitù di posteggio su parte del fondo 384 RFD di Gravesano

La servitù di posteggio che grava l'area di mq 730 del fondo 384 di proprietà del Beneficio Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Gravesano (DG.3573-S/27.05.1987) e di cui è beneficiario il Consorzio Cimitero Consortile di Bedano-Gravesano-Manno, non trapassa quale servitù a favore dai Comuni Consorziati. Essa verrà quindi cancellata dal Registro Fondiario.

5. Posteggio mappale 328 RFD Gravesano

I posteggi del mappale no. 328 sono a disposizione degli utenti del Cimitero, con modalità di gestione da stabilire mediante specifico accordo fra i 3 Municipi.

6. Spese di gestione

6.1 Modalità

Il Comune gestore elabora, sulla base dell'anno civile, i conti preventivi e consuntivi relativi alla gestione dell'area cimiteriale, trasmettendone un esemplare ai Municipi convenzionati per eventuali osservazioni da presentarsi entro il termine di 30 giorni.

Gli stessi saranno trasmessi indicativamente nel corso del mese di settembre, rispettivamente febbraio.

Ogni Comune versa, su richiesta del Comune gestore, acconti fino a corrispondenza di un terzo dell'importo di preventivo.

6.2. Riparto

Il conguaglio viene ripartito in funzione di 1/3 per ogni Comune convenzionato.

Il versamento a saldo dovrà avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del consuntivo.

7. Investimenti

7.1. Modalità

Il Comune gestore è tenuto a sottoporre preventivamente ai Comuni convenzionati gli investimenti con il relativo piano di finanziamento.

Gli investimenti devono essere approvati da tutti i Comuni convenzionati entro sei mesi.

Gli investimenti per un importo massimo annuo di Fr. 15'000.- necessitano del preavviso di tutti i Municipi dei Comuni convenzionati da formulare entro un mese.

7.2. Riparto

Le spese di investimento vengono ripartite in ragione di 1/3 per ogni Comune convenzionato.

8. Informazioni

Il Comune gestore è tenuto in ogni momento a fornire ai Comuni convenzionati le informazioni richieste in merito alla gestione del Cimitero.

9. Durata e disdetta

La presente convenzione ha una durata di 5 anni a partire dall'entrata in vigore. Se non sarà disdetta a mezzo di lettera raccomandata da uno dei Comuni convenzionati entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza, la stessa si riterrà rinnovata per ulteriori 5 anni e così di seguito.

10. Entrata in vigore

La presente convenzione, approvata dai Consigli Comunali di Gravesano, Bedano, Manno entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli Enti locali ai sensi dell'art. 188 LOC.

La presente Convenzione viene stilata in quattro esemplari originali, uno per ogni Comune convenzionato ed uno per la Sezione degli Enti Locali.

Approvata dal CC di Bedano il

Approvata dal CC di Gravesano il

Approvata dal CC di Manno il

Ratificata dalla Sezione degli Enti locali con ris. n.

REGOLAMENTO
CIMITERO INTERCOMUNALE

DI

BEDANO - GRAVESANO - MANNO

approvato con:
risoluzione del consiglio comunale di Bedano
risoluzione del consiglio comunale di Gravesano
risoluzione del consiglio comunale di Manno del
risoluzione del Consiglio di Stato del

INDICE

1. APPLICAZIONE

- Art. 1 Proprietà
- Art. 2 Amministrazione

2. SUDDIVISIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO

- Art. 3 Suddivisione
- Art. 4 Area comune
- Art. 5 Area semi privata
- Art. 6 Area con convenzioni particolari
- Art. 7 Loculi e pareti
- Art. 8 Loculi e terra
- Art. 9 Ossario e cinerario comune
- Art. 10 Camera mortuaria
- Art. 11 Concessioni, *durata, scadenza e rinnovo*
- Art. 12 Effetto delle concessioni
- Art. 13 Revoca

3. INUMAZIONI

- Art. 14 **Principio**
- Art. 15 Autorizzazione
- Art. 16 Affossatore
- Art. 17 Orario
- Art. 18 Urne cinerarie

4. ESUMAZIONI E TRASLAZIONI DI SALME

- Art. 19 Esumazioni ordinarie
- Art. 20 Esumazioni straordinarie
- Art. 21 Ossario comune e cinerario comune

5. TOMBE E MONUMENTI

- Art. 22 Autorizzazioni
- Art. 23 Loculi
- Art. 24 Proprietà
- Art. 25 Rimozioni
- Art. 26 Concessioni tombe abbandonate
- Art. 27 Piantagioni

6. ORDINE E CONTROLLO

- Art. 28 Animali
- Art. 29 Guasti e sfregi
- Art. 30 Registro delle sepolture

7. TARIFFE

- Art. 31 Tariffe

8. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 32 Casi non contemplati nel regolamento
- Art. 33 Contenzioso
- Art. 34 Casi speciali
- Art. 35 Entrata in vigore

Allegato A
Allegato B
Allegato C

1. APPLICAZIONE

Art. 1 Proprietà

Il Cimitero ubicato in zona Piane di San Pietro sul fondo 381 RFD di Gravesano è in comproprietà in ragione di un terzo dei Comuni di Bedano, Gravesano e Manno.

*Pure in comproprietà sono l'adiacente posteggio fondo 328 RFD (allegato **A**).*

*Fa eccezione il campo N. 13 ubicato sul fondo 382 RFD di Gravesano di proprietà della Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Gravesano (allegato **B**).*

Una specifica convenzione regola i rapporti tra i Comuni comproprietari per quanto riguarda il riparto delle spese di gestione e d'investimento.

Art. 2 Amministrazione

Il Cimitero è posto sotto la sorveglianza, la gestione e l'amministrazione del Comune gestore, definito nella convenzione.

Il Comune gestore, detto in seguito Amministrazione, veglia affinché siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

2. SUDDIVISIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO

Art. 3 Suddivisione

L'area del Cimitero è suddivisa in:

- area comune
- area semi privata
- area con convenzioni particolari
- area con loculi a parete
- area con loculi a terra
- ossario comune
- cinerario comune
- camera mortuaria

Art. 4 Area comune

L'area comune è formata dai campi N. 4, 5, 7, 9, 18, 19, 20 figurante sulla planimetria (allegato B) parte integrante del presente regolamento.

La misura delle fosse è di m. 1.80 x 0.80 x 1.50

Art. 5 Area semi privata

L'area semi privata è formata dai campi N. 2, 3, 6, 8, 10 e 21 figurante sulla planimetria (allegato B) parte integrante del presente regolamento.

La misura delle fosse è di m. 1.80 x 0.80 x 1.50

In detta area è permesso seppellire due bare, a condizione che la prima bara sia alla profondità di m.2.20.

Art. 6 Area con convenzioni particolari

L'area con convenzioni particolari è formata dal campo N. 1 e 13.

Art. 7 Loculi a parete

a) I loculi a parete del campo 12 sono in cemento dalle dimensioni di cm 34 x 40 x 60 destinati a ricevere due urne cinerarie e/o resti di spoglie.

In caso di richiesta motivata possono accogliere una terza urna.

b) I loculi a parete dei campi 14,15,16 e 17 sono in cemento dalle dimensioni di cm 50 x 50 x 50 destinati a ricevere quattro urne cinerarie e/o resti di spoglie.

Art. 8 Loculi a terra

I loculi a terra del campo N. 11 sono in cemento dalle dimensioni di cm 70 x 70 x 70 destinati a ricevere quattro urne cinerarie e/o resti di spoglie.

Art. 9 Ossario e cinerario comune

L'ossario ed il cinerario comune sono destinati a ricevere, in uno spazio comune, i resti mortali, raccolti nelle esumazioni.

Art. 10 Camera mortuaria

La camera mortuaria è destinata ad accogliere le salme in attesa della sepoltura o della cremazione.

Art. 11 Concessioni, durata, scadenza e rinnovo

Le concessioni per tombe comuni, semi private, loculi a terra e a parete, sono rilasciate dopo il decesso.

Nell'area comune la concessione per sepolture, di una sola bara, è gratuita per il periodo di 20 anni e non è rinnovabile.

Le tombe potranno sussistere oltre il periodo precitato fintanto che non si presenta la necessità, da parte dell'*Amministrazione* del Cimitero, di procedere alla rispettiva esumazione.

In queste tombe è concesso l'inumazione, a pagamento, di urne cinerarie sopra la barra.

L'area semi privata viene concessa a pagamento per un periodo di 30 anni, rinnovabili alla scadenza di ulteriori 15 anni (totale massimo 45 anni).

In queste tombe è concesso l'inumazione, a pagamento, di urne cinerarie sopra la bara.

Nel caso di doppia sepoltura in profondità, al momento della sepoltura della seconda salma, verrà stipulata una nuova convenzione. In tal caso la tassa d'affitto verrà calcolata deducendo la quota pro-rata non ancora usufruita dalla precedente salma.

Per i loculi cinerari a parete e a terra, la concessione è a pagamento per un periodo di 30 anni rinnovabili per ulteriori 15 anni (totale massimo 45 anni).

La decorrenza delle concessioni decorre alla data del rilascio. Esse giungono a termine al 31 dicembre dell'anno di scadenza.

Un anno prima della scadenza della concessione, l'*Amministrazione* avvisa il concessionario o i suoi eredi tramite lettera raccomandata o con una grida da pubblicarsi sul Foglio Ufficiale qualora l'indirizzo non fosse conosciuto.

Se il rinnovo non verrà effettuato entro la scadenza, l'*Amministrazione* disporrà per l'esumazione e rientrerà in possesso della tomba o del loculo.

L'eliminazione del monumento per il ripristino del terreno è a carico del concessionario.

Art. 12 Effetto delle concessioni

Le concessioni di tombe o di loculi non costituiscono un titolo di proprietà bensì un diritto di occupazione limitato nel tempo, non trasferibile a terzi.

Resta pertanto inteso che le spese per l'occupazione dell'area (apertura e chiusura di tombe o loculi) sono a carico dei concessionari.

Art. 13 Revoca

E' facoltà *dei Comuni* di rientrare in possesso di qualsiasi area concessa, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento e per la modificazione del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso l'*Amministrazione* assegna al concessionario un'altra area equivalente ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti e la ricostruzione della tomba.

3. INUMAZIONI

Art. 14 Inumazioni

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- delle persone domiciliate, dimoranti, attinenti o decedute nel territorio *dei Comuni*. *Fanno eccezione le persone decedute ospiti di istituti di cura e case per anziani.*
- delle persone non domiciliate nel territorio *dei Comuni*, ma fruienti del diritto di una sepoltura in tomba di famiglia (convenzioni particolari, doppie tombe o possibilità di collocare un'urna cineraria).

Art. 15 Autorizzazione

L'autorizzazione delle bare o la posa delle urne avviene unicamente con l'autorizzazione scritta dell'*Amministrazione*.

Art. 16 Affossatore

Gli scavi per le fosse a profondità semplice o doppia, devono essere eseguiti tramite l'affossatore ufficiale designato *dall'Amministrazione*, per mezzo di pubblico concorso.

L'affossatore ufficiale provvede a trasmettere direttamente ai richiedenti la relativa fattura, secondo il tariffario scaturito dal concorso pubblico.

Art. 17 Orario

Le inumazioni devono avvenire, di regola, di giorno tra le ore 8.00 e le ore 17.00.

Art. 18 Urne cinerarie

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono essere collocate nei loculi.

Su richiesta motivata possono essere interrati, a pagamento, sopra la bara del congiunto.

Alla scadenza del periodo legale (vedi art. 11) anche le urne dovranno essere rimosse.

4. ESUMAZIONI E TRASLAZIONI DI SALME

Art. 19 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono ordinate dalla Delegazione dopo la scadenza delle concessioni. Le spese sono a carico *dei Comuni*.

Art. 20 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del Cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

Prima che siano trascorsi venti anni dall'inumazione nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'autorità competente. L'autorizzazione deve essere chiesta alla competente autorità cantonale dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati, rispettivamente dall'Amministrazione.

Le esumazioni straordinarie devono essere fatte alla presenza del *medico designato dall'Amministrazione* e di un membro *dell'Amministrazione*.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione del Cimitero, sono a carico dei richiedenti.

Art. 21 Ossario comune e cinerario comune

Le ossa e il contenuto delle urne cinerarie rinvenuti in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte nell'ossario, rispettivamente cinerario comune.

5. TOMBE E MONUMENTI

Art. 22 Autorizzazioni

La costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura sono subordinate all'autorizzazione scritta *dell'Amministrazione*, previa presentazione di una domanda corredata dal progetto in due esemplari. I monumenti e le lapidi dovranno adattarsi allo spirito del cimitero e non dovranno superare l'altezza di m 1.20 dal livello del terreno. Per dette opere non verranno percepite tasse.

Art. 23 Loculi

A chiusura dei loculi deve essere posata una lastra di marmo per i loculi a parete del campo N. 12 e di granito per i loculi a terra del campo N. 11, e a parete dei campi N. 14, 15, 16 e 17.

Su di essa deve essere iscritto, nel carattere e nella disposizione prescritti *dall'Amministrazione*, il cognome e il nome del defunto (o dei defunti), eventuali titoli, la data di nascita e di morte.

Altre iscrizioni sono escluse. Sarà permesso applicare alla lastra un medaglione con fotografia e un vaso portafiori (che saranno forniti direttamente *dall'Amministrazione*). Le spese derivanti dalla disposizioni contenute nel presente articolo sono a carico del concessionario (eredi del defunto).

E' vietato depositare vasi sul vialetto ai piedi dei loculi a parete e tra le lastre dei loculi a terra.

Art. 24 Proprietà

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro segno che venissero posti nel Cimitero sono di proprietà degli eredi del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata. Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi, *l'Amministrazione* ha diritto di decretare il decadimento della concessione, previa, se del caso pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

Allorché un monumento o parte di esso, o altro segno funerario presenta segni di cedimento, siano ceduti o mettano in pericolo la sicurezza delle persone rispettivamente se è contrario al diritto di altri concessionari o all'esigenza del decoro del Cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire le necessarie riparazioni o asportazioni entro un termine fissato *dall'Amministrazione*, pena la decadenza della concessione.

In entrambi i casi, *l'Amministrazione* farà rimuovere ed asportare detti monumenti e segni funerari, i quali si intenderanno passati di proprietà *dei Comuni* senza obbligo di indennità alcuna, a spese degli interessati (eredi del o dei defunti).

Art. 25 Rimozioni

Alla scadenza della concessione, i monumenti dovranno essere rimossi. Quando il ritiro non avvenga a cura degli aventi diritto entro 60 giorni dall'avviso, *l'Amministrazione* ne disporrà nel modo che crederà più opportuno, caricando le spese che potrebbero derivare, agli interessati (eredi del o dei defunti).

Art. 26 Concessioni tombe abbandonate

Le tombe che risultassero abbandonate nel periodo di validità della convenzione, ritenuto un periodo minimo di 20 anni nello spirito dell'art. 11, possono essere date in concessione a nuovi richiedenti. Le tombe dovranno dapprima essere spurgate e i resti dei corpi, ivi inumati, verranno deposti nell'ossario comune. I monumenti funebri, qualora non fossero ritenuti opere di valore culturale, verranno distrutti.

Art. 27 Piantagioni

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempre verdi regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m 1.00. Caso contrario *l'Amministrazione*, previo avviso agli interessati, adotterà i provvedimenti opportuni.

6. ORDINE E CONTROLLO

Art. 28 Animali

L'introduzione di animali nel Cimitero è vietata.

Art. 29 Guasti e sfregi

L'autore di guasti e sfregi al Cimitero sarà punito con una multa fino a fr. 1'000.- più risarcimento del danno causato, riservata l'azione penale (art. 145 e 380 CPS).

I Comuni non assumono comunque responsabilità di sorta per danni causati da terzi a monumenti o a ricordi funebri.

Art. 30 Registro delle sepolture

L'Amministrazione tiene un registro di tutte le sepolture con l'indicazione delle generalità del defunto. Indicherà inoltre tutte le particolarità relative alla sepoltura, rispettivamente alla convenzione stipulata.

7. TARIFFE

Art. 31 Tariffe

Le tariffe sono esposte nel tariffario (allegato C) parte integrante del presente regolamento. *Le decisioni di imposizione di tasse sono, una volta cresciute in giudicato, parificate alle decisioni giudiziarie e considerate titoli definitivi di rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 LEF e 349 CPC.*

8. DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 Casi non contemplati nel regolamento

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dal Consorzio. Le concessioni per tombe individuali o multiple e loculi cinerari attribuite in precedenza mantengono la loro validità nel rispetto dei parametri massimi di concessione contemplati nell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 33 Contenzioso

L'Amministrazione decide i reclami *relativi* all'interpretazione ed all'applicazione del presente regolamento.

Contro le decisioni dell'Amministrazione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.


Art. 34 Casi speciali

Per casi non previsti dal presente regolamento, *l'Amministrazione* ha facoltà di decidere nel miglior modo, come l'igiene, il decoro e l'ordine pubblico lo richiedono.

Art. 35 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dai relativi Consigli Comunali entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

Estratto situazione catastale



Legenda

 Fondi in comproprietà Comuni di Gravesano 1/3, Bedano 1/3 e Manno 1/3

N.B. Estratto planimetrico MU non ufficiale. Dati catastali aggiornati ad aprile 2013.
Elaborazione planimetria settembre 2013

Schema sinottico campi e loculi



Legenda

- Area con convenzioni particolari (campi n° 1)
- Area semi-privata (campi n° 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 18 - 21)
- Area comune (campi n° 4 - 5 - 7 - 9 - 19 - 20)
- Loculi a terra (campi n° 11)
- Loculi a parete (campi n° 12 - 14 - 15 - 16 - 17)
- Area del sagrato (campo n° 13)

*N.B. Estratto planimetrico MU non ufficiale. Dati catastali aggiornati ad aprile 2013.
Elaborazione planimetria settembre 2013*

ALLEGATO C

TARIFFARIO

A. TASSE PER INUMAZIONI

a) area comune	gratuita per 20 anni non rinnovabili
b) area semi privata	fr. 2000.-- per i primi 30 anni per fossa semplice o doppia profondità fr. 1000.-- per ulteriori 15 anni
c) loculi a parete	fr. 500.-- per 30 anni fr. 250.-- per ulteriori 15 anni fr. 250.-- per la terza urna fr. 250.-- per la quarta urna
d) loculi a terra	fr. 1500.-- per 30 anni fr. 750.-- per ulteriori 15 anni
e) urne cinerarie collocate sopra le bare	fr. 250.-- per urna

B. TASSE DIVERSE

a) tassa di esumazione	fr. 100.--
b) tassa per camera mortuaria	fr. 100.-- al giorno